

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

PER L'USO DEL CENTRO STUDI ALPINO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA SITO IN PIEVE TESINO (TN).

TRA

LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO (di seguito Comunità), con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi di Santa Croce, 1, codice fiscale 90014590229, rappresentata da Enrico Galvan nato a Trento il 12/01/1975, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Ente stesso nella sua qualità di Presidente, visto il Decreto ...

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (di seguito Università), con sede in Viterbo via S. M. in Gradi, 4, codice fiscale 80029030568, rappresentata dal prof. Stefano Ubertini nato a Perugia 09/07/1974, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Ente stesso nella sua qualità di Rettore Pro-Tempore dell'Università, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 29 maggio 2024.....

che autorizzano la stipulazione del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che

- la Comunità è proprietaria dell'immobile sito in p.ed. 1/1 in C.C. Pieve Tesino;
- sostenere le attività culturali del territorio è fra le finalità istituzionali della Comunità;
- la promozione della ricerca scientifica, delle iniziative didattiche e delle attività divulgative, con particolare riferimento ai temi dell'ambiente alpino è interesse comune fra le due parti;
- a giugno 1921 è stata sottoscritta una convenzione fra la Comunità (allora Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino) e l'Università attraverso la quale la Comunità si impegnava a mettere a disposizione dell'Università l'edificio per farne la sede del Centro Studi Alpino della stessa. Tale convenzione è in scadenza nel mese di giugno 2024.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Comunità provvede a mettere a disposizione esclusivamente dell'Università a titolo gratuito per dodici mesi l'anno, l'immobile di sua proprietà, contraddistinto dalla p.ed. 1/1 in C.C. Pieve Tesino, per le finalità didattico-scientifiche dell'Università.

Art. 2

La Comunità, in accordo con i Comuni interessati, si impegna a mettere a disposizione il territorio per studi e ricerche rientranti nei settori didattici e scientifici dell'Università con particolare riferimento alle discipline afferenti alle scienze forestali, agrarie e delle tecnologie alimentari che rispettino l'ambiente e si basino sui principi naturalistico-ambientali.

Art. 3

L'Università si impegna ad utilizzare l'immobile per la realizzazione di programmi e iniziative, anche di livello internazionale, nei seguenti settori: ricerca scientifica e sperimentazione o altre aree disciplinari di interesse per la collettività locale; iniziative didattiche e di formazione, anche per specializzazioni, perfezionamenti ed esercitazioni di tesisti e tirocinanti; attività congressuali, seminari e divulgative relative ai corsi di laurea ed alle aree disciplinari istituite e sviluppate presso l'Università.

Art. 3 bis

La Comunità garantisce il patrocinio gratuito per le attività divulgative organizzate dall'Università presso il Centro Studi Alpino di Pieve Tesino che siano aperte al pubblico, consentendo fra l'altro l'utilizzo del logo della Comunità nel materiale informativo relativo a tali attività.

L'Università redige e fornisce annualmente alla Comunità un report delle attività divulgative svolte nell'anno precedente.

Art. 4

Tutte le spese di gestione ordinaria della struttura necessarie all'utilizzo della stessa per le funzioni di cui al precedente articolo sono a totale carico dell'Università, per le quali corrisponde alla Comunità i costi affrontati a tale titolo.

L'eventuale assunzione di personale per la custodia dell'immobile da parte della Comunità non può costituire per l'Università l'insorgenza di obblighi e di impegni di qualsiasi natura.

Per il pagamento delle spese sostenute, la Comunità fornisce adeguata documentazione dei costi affrontati, che saranno rimborsati dall'Università con cadenza annuale.

Art. 5

Salvo diverse disposizioni concordate di volta in volta tra la Comunità e l'Università, le spese conseguenti all'ordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'Università, mentre quelle derivanti da straordinaria manutenzione sono a carico della Comunità. L'attribuzione del carattere di ordinarietà o straordinarietà alle opere di volta in volta necessarie avviene secondo le definizioni di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 6

La presente convenzione ha durata ventennale e può essere espressamente rinnovata per un periodo di tempo da concordarsi all'atto del rinnovo. Non è ammessa la rinnovazione tacita. Le eventuali spese richieste da situazioni straordinarie e contingenti sono concordate di volta in volta tra la Comunità e l'Università che si impegna, se sostenute, a rimborsarle su richiesta documentata della Comunità.

Art. 7

Il responsabile della struttura nominato dall'Università funge da referente nei confronti della Comunità.

Art. 8

Le spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Università.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Viterbo – prot. n.30772 del 20/04/2022.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Letta, approvata e sottoscritta

Viterbo, (data della firma digitale)

Il Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia
Prof. Stefano Ubertini

Borgo Valsugana, (data della firma digitale)

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino
dott. Enrico Galvan